

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 12 del 26-03-2024

OGGETTO: *Comune di XXX - presunta violazione art. 9 L. n° 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di marzo, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		x	
Componenti	Roberta Galeotti			x
	Gaetano Di Tommaso		x	

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n° 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale d'Abruzzo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il controllo sul rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n° 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che stabilisce: “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 19 ottobre 2023, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni per il giorno 10 marzo 2024 per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera n° 29/24/CONS dell'Agcom, recante le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione*”

relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo” che, al comma 1 dell’art. 1 precisa: “Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo, fissate rispettivamente per il giorno 25 febbraio 2024 e per il giorno 10 marzo 2024, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”;

VISTO l’art. 16, c. 1, lett. b) della delibera n° 453/22/CONS, in base al quale i Corecom sono tenuti all’ *“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n° 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art. 10 della citata legge n° 28 del 2000”;*

VISTA la segnalazione inoltrata al Corecom Abruzzo dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti – Area II – Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali e Referendarie, acquisita al prot. int. n. 2674 in data 19/03/2024, contenente l’esposto presentato il 09/03/2024 dai consiglieri comunali del Comune di XXX XXX, XXX e XXX alla locale Stazione dei Carabinieri, per la segnalazione della presunta violazione dell’art. 9 della L. n. 212/1956 e dell’art. 9 della L. n. 28/2000 avvenuta in pari data, in località XXX, in occasione dell’inaugurazione dell’Hotel XXX, *“... di proprietà del Comune assegnato in gestione a seguito di gara pubblica”, alla quale hanno preso parte “il Sindaco e alcuni componenti della giunta comunale oltre che cittadine e cittadini di XXX e di candidati dalla carica di consigliere”, nella cui circostanza, secondo i segnalanti, “alcune persone, di cui non si conosce l’identità, hanno distribuito ai presenti materiale di propaganda elettorale”;*

PRESO ATTO della locandina depositata dai segnalanti al Comando dei Carabinieri di XXX, recante la rappresentazione grafica del logo del Comune (oltre a quelli del XXX), sulla quale è scritto: *“Comune di XXX – 9/10 marzo 2024 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 – Programma: Sabato 09 marzo – ore 11:00_Saluti istituzionali Sindaco di XXX, Assessore alle Politiche della Montagna XXX La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”;*

VISTA la nota prot. n° 2710 del 19/03/2024, inviata a mezzo pec al Sindaco del Comune di XXX con la quale sono state richieste le controdeduzioni e/o la documentazione a chiarimento dei fatti contestati dai segnalanti, avuto particolare riguardo all’asserita violazione dell’art. 9 della Legge n. 28/2000;

VISTA la nota del Comune di XXX, acquisita in data 21/03/2024 al protocollo n° 2755, con la quale il Sindaco XXX, nei termini assegnati, ha riferito quanto segue: *“.... Il Comune di XXX ha dato in concessione nel 2022 l’edificio comunale sito in località XXX, al fine del suo utilizzo per*

finalità turistiche. Il concessionario ha effettuato dei lavori di ristrutturazione sull'immobile, a conclusione dei quali, ha deciso di aprire la struttura e farla visitare e darne pubblicità ai soli fini di attività d'impresa, agendo a tutti gli effetti, come ditta privata. Il concessionario ha autonomamente deciso la data di apertura perché nella propria programmazione aziendale delle attività non poteva ulteriormente rinviare, sia per quanto riguarda l'organizzazione e sia per eventuali danni economici, anche in vista delle festività pasquali. Il Comune di XXX NON ha organizzato l'evento di inaugurazione, non ha concesso alcun patrocinio e non ha dato in alcun modo visibilità all'evento e nessuna comunicazione sui canali istituzionali. E' bene precisare che né il Sindaco e né gli altri componenti dell'amministrazione erano candidati alle consultazioni elettorali del 10 marzo scorso, ma la presenza era solo ai fini augurali per una nuova attività che ripartiva dopo anni di chiusura. E certamente non è inquadrabile all'interno di una attività di comunicazione. Inoltre, durante l'evento non si è distribuito alcun materiale elettorale. L'evento si è svolto esclusivamente all'interno dell'immobile, con un momento di illustrazione della finalità dell'opera e del suo utilizzo con successiva visita agli ambienti ristrutturati. Questo è quanto avvenuto nella mattinata del 9 marzo scorso, pertanto, a parere del sottoscritto non si è palesata nessuna violazione della norma in oggetto, in quanto l'iniziativa è stata curata dal privato e l'amministrazione ha partecipato come dovere istituzionale di proprietario dell'immobile.”;

PRESO ATTO, pertanto, alla luce delle controdeduzioni inviate dal Sindaco, della presenza del Comune di XXX all'inaugurazione dell'albergo in qualità di mero ospite dell'evento, a tutti gli effetti organizzato dal concessionario dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, all'interno dei relativi locali e senza ottenere il patrocinio dal Comune e tenuto conto, quindi, della non riconducibilità diretta dell'evento segnalato alle figure istituzionali, chiamate a parteciparvi solo in rappresentanza dell'Ente in quanto proprietario dell'immobile, senza corrispondente attività di comunicazione tramite canali istituzionali e senza attività di propaganda elettorale;

Con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 16 della Delibera AGCOM n° 453/22/CONS, l'archiviazione della segnalazione acquisita al prot. int. n. 2674 in data 19/03/2024, presentata nei confronti del Comune di XXX, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

f.to Il Presidente
Avv. Giuseppe La Rana